

ACCORDO DITTA G.M.P. Spa – Gussago/Bs

In data 17 luglio 2008, presso la sede della società G.M.P. S.p.A. in Gussago / Brescia

Tra

La Direzione della società G.M.P. S.p.A. rappresentata dal Presidente Dott. Pietro Piccioli

E

La R.S.U. nella persona del Sig. Luigi Ferrari e la FIOM-CGIL nella persona del Sig. Stefano Bertacchini, si è raggiunta la seguente intesa:

Informazioni

L'azienda si impegna ad illustrare, alle R.S.U. le scelte organizzative e produttive che intende mettere in atto ed i relativi investimenti.

In caso di rilevanti modifiche, l'azienda darà preventiva informazione alle R.S.U.

Orario di lavoro

Si conferma l'attuale orario di lavoro (40 ore dal lunedì al venerdì).

Modifiche all'orario di lavoro o istituzione di più turni giornalieri saranno preventivamente concordate con le R.S.U.

Professionalità

In appositi incontri l'azienda si impegna a valutare eventuali passaggi di categoria che premino l'esperienza e la professionalità dei lavoratori.

Ambiente e sicurezza

L'azienda si impegna a definire con l'R.L.S. dei percorsi di informazione e formazione che coinvolgano i lavoratori, inerenti alla sicurezza e all'ambiente.

In appositi incontri azienda, R.L.S. e R.S.U. discuteranno in merito alle tipologie di infortunio e alle misure di prevenzione previste, concordando piani di intervento e misure che riducano il rischio.

L'azienda coinvolgerà preventivamente l'R.L.S. per quanto concerne temi e problematiche legate alla sicurezza e all'ambiente.

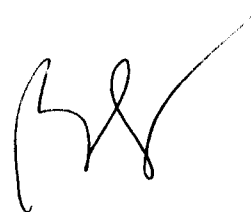
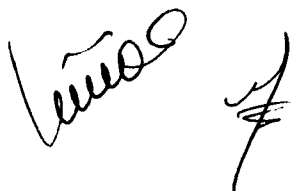
I lavoratori si impegnano all'utilizzo dei dispositivi di protezione nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L'azienda consegnerà copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni al R.L.S.; azienda e R.L.S. si impegnano al reciproco rispetto delle Leggi vigenti.

Diritti

A beneficio dell'R.S.U. e dell'R.L.S., l'azienda metterà a disposizione una postazione informatica con accesso ad internet e una casella di posta elettronica per le funzioni sindacali.

La consultazione, previa richiesta all'Ing. Dario Reboldi, dovrà essere fatta dopo il normale orario di lavoro (dalle ore 17,00 alle ore 18,00).



Salario

-Premio di produzione mensile: si conferma, con le stesse quantità e modalità di erogazione, il Premio di produzione mensile ad oggi in essere e frutto di precedenti accordi.

-Premio di produzione annuo: a partire dal 2008 il Premio di produzione annuo, da erogarsi con la retribuzione del mese di luglio a tutti i lavoratori, viene elevato ad euro 2.031,64 (lordi) ed è comprensivo del consolidamento della parte variabile del vecchio premio di risultato.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda, considerando mese la frazione superiore a 15 giorni.

Per i lavoratori a tempo parziale, il premio viene erogato in rapporto di orario contrattualmente previsto.

-Nuovo Premio di efficienza: si istituisce, a partire dal 2008, un nuovo Premio di efficienza fisso da erogarsi a tutti i lavoratori con le stesse modalità del premio di produzione e nei seguenti periodi: Per l'anno 2008 euro 300,00 (lordi) con la retribuzione del mese di ottobre.

Per l'anno 2009 euro 600,00 (lordi) di cui euro 300,00 con la retribuzione del mese di aprile, euro 300,00 con la retribuzione del mese di ottobre.

Per l'anno 2010 euro 900,00 (lordi) di cui euro 450,00 con la retribuzione del mese di aprile, euro 450,00 con la retribuzione del mese di ottobre.

Per l'anno 2011 euro 1.100,00 (lordi) di cui euro 550,00 con la retribuzione del mese di aprile, euro 550,00 con la retribuzione del mese di ottobre

-Superminimo aziendale: viene elevato di euro 40,00 mensili lordi a regime per 13 mensilità il Superminimo collettivo aziendale in essere (frutto dell'accordo sottoscritto in data 10 novembre 2004) con le seguenti modalità:

Dalla mensilità di Luglio 2008 incremento di euro 30,00 mensili lordi.

Dal 1° gennaio 2009 ulteriori euro 3,00 mensili lordi.

Dal 1° gennaio 2010 ulteriori euro 4,00 mensili lordi.

Dal 1° gennaio 2011 ulteriori euro 3,00 mensili lordi.

Il suddetto Superminimo verrà erogato a tutti i lavoratori e avrà incidenza su tutti gli istituti contrattuali di legge.

-Una tantum: a titolo di arretrati verrà erogata con la retribuzione del mese di luglio 2008, ai lavoratori in forza alla firma del presente accordo, una cifra pari ad euro 180,00 (lordi) e con le stesse modalità del premio di produzione.

Durata

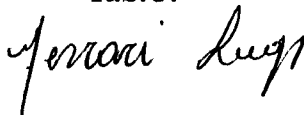
Tale accordo avrà valore fino alla data del 31/12/2011 e si riterrà confermato fino a nuovo accordo fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto in Gussago il 17/07/2008.

G.M.P. S.p.A.



R.S.U.



FIOM-CGIL

